

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano (MI)

Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling

c.a. Dott. Andrea Oglietti

Prot. CCT n. 10/18 SBR-sbr

Inoltrata esclusivamente via e-mail all'indirizzo: infrastrutture.aeeq@pec.energia.it

Milano, 18 settembre 2018

Oggetto: osservazioni al DCO 420/2018/R/gas “Qualità e innovazione del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione – Inquadramento generale e linee di intervento”

Il parere che segue è “unanime” secondo la definizione riportata al punto X dello Schema organizzativo del Comitato di consultazione per l'attività di trasporto.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

Spunto di consultazione S.1:

Osservazioni in merito agli obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

Il Comitato condivide gli obiettivi generali di intervento enunciati dall'Autorità.

Spunto di consultazione S.2:

Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Relativamente alla sicurezza del servizio di trasporto, il Comitato intende focalizzare l'attenzione sul tema dell'odorizzazione del gas e, in particolare, sui profili di responsabilità connessi a tale attività.

pag 1 di 4

*Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto
c/o 2B Energia S.p.A.
via Russoli, 1 - 20143 Milano
e-mail: CCT@2benergia.it, CCT_2benergia@gigapec.it
tel. +39.02.49.45.43.65
fax +39.02.89.54.44.46*

L'assetto normativo in vigore a seguito dell'approvazione del DM 18 maggio 2018, attribuisce, sul tema, ruoli e responsabilità esclusivamente in capo all'Impresa di trasporto e al datore di lavoro (Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto), escludendo da ogni coinvolgimento, in particolare, i soggetti che compongono la filiera di vendita (Utenti del servizio di trasporto ed eventuali controparti commerciali). Di conseguenza, il Comitato si attende che l'Autorità espliciti che questi ultimi Operatori sono manlevati da qualsivoglia responsabilità, prevedendo il conseguente adeguamento del Codice di Rete. A titolo esemplificativo, deve essere rimossa la previsione del Codice di Rete che subordina l'esito positivo di attività fondamentali quali, ad esempio, l'apertura di nuovi Punti di Riconsegna o, più in generale, il conferimento di capacità, alla presentazione, all'Impresa di trasporto, della dichiarazione di uso del gas da parte dell'Utente del servizio di trasporto.

Spunto di consultazione S.3:

Osservazioni in merito alle modifiche proposte al servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio.

A fronte delle previsioni dell'Autorità di modifica del processo di organizzazione e gestione del servizio di fornitura alternativa in corrispondenza di Punti di Riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione, esplicitato al punto 10.6 del documento in consultazione, il Comitato condivide la proposta relativa al riconoscimento diretto dei costi, da parte dell'Impresa di trasporto, nei confronti dell'Impresa di distribuzione, nel caso in cui la stessa non si avvalga della Procedura predisposta dall'Impresa maggiore.

Il Comitato ritiene tuttavia opportuno che, anche nel caso in cui il Distributore si avvalga del servizio organizzato dall'Impresa di trasporto, l'Utente del servizio di trasporto venga escluso dal processo di fatturazione del servizio/costo del gas¹.

Relativamente al processo di fornitura alternativa nei confronti di un Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, tenuto conto che il Regolatore è orientato ad attribuire la responsabilità dell'organizzazione del servizio alternativo al Trasportatore, il Comitato rileva l'opportunità che l'Utente del servizio di trasporto venga sollevato dall'onere di gestione del collegamento informativo tra il proprio Cliente (diretto o indiretto) e l'Impresa di trasporto, fermo restando che, come peraltro previsto all'interno del documento di consultazione in analisi, deve in ogni caso continuare ad essere garantita un'adeguata informativa, a beneficio dello Shipper, circa il processo in questione.

¹ Nella fattispecie evidenziata, non trova applicazione il processo di rimborso, in quanto il Trasportatore è già il diretto destinatario della fattura del servizio alternativo.

Spunto di consultazione S.4:

Osservazioni in merito alla modifica dello standard sul numero massimo di giorni di interruzione e proposte per la definizione di intervento manutentivo.

Il Comitato esprime la propria condivisione dell'intervento normativo proposto.

Spunto di consultazione S.5:

Osservazioni in merito a ulteriori criteri di regolazione della continuità del servizio, con particolare riferimento alla riduzione della soglia di capacità dei PdR per cui l'impresa di trasporto è tenuta a monitorare la pressione minima contrattuale e alla revisione del sistema degli indennizzi automatici per la continuità del servizio.

Il Comitato esprime la propria condivisione dell'intervento normativo proposto.

Spunto di consultazione S.6:

Osservazioni motivate in merito alle proposte di eliminazione o modifica dello standard relativo al tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.

Il Comitato concorda sull'alternativa indicata al punto 12.4 lettera b) del documento in analisi, ossia il mantenimento dello standard in essere esclusivamente per quelle Imprese di trasporto che non dispongono di una piattaforma informatica per l'inserimento, da parte degli Utenti, delle richieste di trasferimento di capacità.

Spunto di consultazione S.7:

Si concorda con l'introduzione di uno o più standard relativi al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento? Motivare la risposta.

Il Comitato concorda assolutamente con le previsioni prospettate dall'Autorità. I livelli dell'indicatore relativo alle durate dei disservizi oggetto di monitoraggio dovranno essere definiti in base allo specifico processo operativo.

Spunto di consultazione S.8:

Osservazioni motivate in merito alle modifiche proposte degli standard sui tempi di risposta alle richieste scritte.

Spunto di consultazione S.9:

Si concorda, in particolare, con l'introduzione di uno standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte, in cui confluirebbero anche le richieste relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna e le richieste relative alla riprogrammazione degli interventi manutentivi? Motivare la risposta.

Il Comitato esprime la propria condivisione circa la previsione del Regolatore di unificare gli standard, ad oggi relativi a diverse casistiche, circa i tempi di risposta a richieste scritte. Poiché l'orientamento generale dell'Autorità è quello di incentivare performance dell'Impresa di trasporto in continuo miglioramento, e tenuto conto degli impatti connessi al processo di discatura e della rilevanza del fattore tempo in tale procedura, il Comitato ritiene opportuno che non siano incrementati i giorni associati allo standard specifico attualmente in vigore.

Spunto di consultazione S.10:

Osservazioni in merito all'introduzione di uno standard relativo al tempo di risposta motivata a reclami scritti.

Il Comitato concorda con l'introduzione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a reclami scritti, ritenendo però eccessivo il numero di giorni prospettato dall'Autorità per il corrispondente livello specifico; a tale riguardo, si auspica che tale valore venga fissato in coerenza con quanto previsto per l'indicatore relativo ai tempi di risposta alle richieste scritte.

Spunto di consultazione S.11:

Osservazioni in merito alle proposte di modifica della regolazione della qualità commerciale del servizio.

Il Comitato concorda assolutamente con le previsioni prospettate dall'Autorità. Si auspica in particolare che la prevista pubblicazione, da parte dell'Impresa di trasporto, dei piani manutentivi venga effettuata in una sezione dedicata facilmente accessibile agli Operatori.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, inviamo i più cordiali saluti.

Segreteria Comitato di consultazione

pag 4 di 4

Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto
c/o 2B Energia S.p.A.
via Russoli, 1 - 20143 Milano
e-mail: CCT@2benergia.it, CCT_2benergia@gigapec.it
tel. +39.02.49.45.43.65
fax +39.02.89.54.44.46